

REPUBBLICA ITALIANA



## **Regione Siciliana**

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot.n. 16201

Palermo li, 13/10/2022

**CIRCOLARE n. 33 del 13/10/2022**

**OGGETTO:** art. 151, comma 8-bis, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, introdotto dall'art. 16, comma 9 bis, del decreto legge n. 115/2022, convertito dalla Legge n. 142/2022.

*Ai Sindaci  
Ai Commissari Straordinari  
Ai Segretari  
delle Città Metropolitane*

*Ai Sindaci  
Ai Commissari Straordinari  
Ai Presidenti dei Consigli  
Ai Consiglieri  
Ai Segretari  
dei Comuni siciliani*

*e, p.c. Al Presidente  
dell'A.N.C.I. Sicilia  
PALERMO*

*Al Presidente  
dell'A.S.A.E.L.  
PALERMO*

*Ai Componenti del Servizio Ispettivo  
Sede*

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, all'articolo 16, comma 9 bis, ha approvato la disposizione di seguito riportata:

All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*"8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce".*


Pertanto, dalla data di entrata in vigore della norma suddetta, gli enti che dovessero trovarsi nella fattispecie delineata dalla disposizione in argomento, ovvero mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del primo esercizio cui si riferisce il bilancio stesso, dovranno approvare esclusivamente il rendiconto di gestione di tale esercizio, con le modalità meglio descritte nell'articolo sopracitato.

I commissari ad acta nominati presso gli enti locali, qualora dovessero adottare, previa diffida all'organo consiliare, atti sostitutivi relativi alla fattispecie sopra delineata, trattandosi di rendiconti di gestione approvati in luogo del bilancio di previsione, sono onerati a trasmettere i provvedimenti commissariali al Servizio 1 di questo Dipartimento, al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenziali.

Si raccomanda il puntuale rispetto della disposizione di cui sopra.

**Il Dirigente Generale**

M. Rizza



**L'Assessore**

M. Zambuto



Documento firmato da:  
MARCO ZAMBUTO  
13.10.2022 08:41:32 UTC